

ione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale di Committenza
Sezione Territoriale di Caltanissetta

Programma Regionale FESR Sicilia 2021-2027. Obiettivo di Policy 4 – Una Sicilia più inclusiva (priorità 5). Obiettivo Specifico: 4.3 – Inclusione sociale Azione: 4.3.3 – Contrasto al fenomeno del disagio abitativo mediante interventi volti a sostenere la qualità dell'abitare di categorie fragili della popolazione regionale.

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con applicazione dell’inversione procedimentale ex art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei “*Lavori di manutenzione straordinaria di n. 23 alloggi siti a Caltanissetta nel villaggio Santa Barbara*”.

STAZIONE APPALTANTE

IACP CALTANISSETTA

AREA TECNICO PATRIMONIALE

SERVIZIO INVESTIMENTI E PROGRAMMAZIONE TECNICA

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI

PROCEDURA APERTA

CON IL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ’ BASSO

**con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3,
del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36**

Ai sensi dell’art. 15 della L.R. n.09/2010 e ss.mm.ii. e dell’art. 9 della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii., la presente gara sarà espletata dalla Centrale Unica di Committenza Regionale dei contratti pubblici – Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) – che si avvale dell’Ufficio Regionale di Committenza, Sezione territoriale di Caltanissetta.

Procedura di Gara Telematica sulla Piattaforma e-procurement Sitas TUTTOGARE

CUP: J92D25000020006 – CIG: BBC36EAE10

L'appalto è disciplinato dalla seguente normativa:

- *D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 - Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii., di seguito denominato "Codice", come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36";*
- *Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii;*
- *Legge Regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 - "Recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";*
- *Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76;*
- *Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77;*
- *D.A. n. 22 del 17 febbraio 2025 - Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità;*

SOMMARIO

1. PREMESSE

- 1.1 Luogo di esecuzione dell'appalto
- 1.2 Dati Stazione Appaltante
- 1.3 Responsabile Unico del Progetto (RUP)
- 1.4 Avvio delle procedure
- 1.5 Tempo di esecuzione

2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

- 2.1 Dotazioni tecniche
- 2.2 Identificazione

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

- 3.1 Documenti di gara
- 3.2 Chiarimenti
- 3.3 Comunicazioni

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

- 4.1 Durata
- 4.2 Revisione dei prezzi
- 4.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 5.1 Requisiti di ordine generale
- 5.2 Self-cleaning
- 5.3 Altre cause di esclusione

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

- 6.1 Requisiti di idoneità professionale
- 6.2 Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

- 6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE
 - 6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili
 - 6.5 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
 - 7. AVVALIMENTO**
 - 8. SUBAPPALTO**
 - 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**
 - 10. GARANZIA PROVVISORIA**
 - 11. SOPRALLUOGO**
 - 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**
 - 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
 - 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta
 - 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
 - 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
 - 15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura
 - 15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio, n.14
 - 15.3 Dichiarazioni da rendere nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
 - 15.4 Documentazione in caso di avvalimento
 - 15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
 - 16. OFFERTA ECONOMICA**
 - 17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE**
 - 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**
 - 19. VERIFICA OFFERTA ECONOMICA - CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA**
 - 20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
 - 21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**
 - 22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
 - 23. CODICE DI COMPORTAMENTO**
 - 24. PUBBLICAZIONE DEL BANDO**
 - 25. ACCESSO AGLI ATTI**
 - 26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
 - 27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
-
-

1. PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n.142 del 15/05/2026, l'IACP ha deliberato di affidare i "Lavori di manutenzione straordinaria di n. 23 alloggi siti a Caltanissetta nel villaggio Santa Barbara".

Il presente Disciplinare contiene prescrizioni integrative del Bando di gara, di cui è parte integrante e sostanziale e regola anche le relative modalità di partecipazione alla gara, di presentazione delle offerte e le procedure di aggiudicazione efficace. L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, c.d. Codice dei contratti pubblici (di seguito denominato: "Codice"), in base al **criterio del prezzo più basso** di cui all'art. 50, comma 4, del Codice.

Onde garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, la Stazione Appaltante si avvarrà dell'istituto dell'**inversione procedimentale** di cui all'art 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede di esaminare le offerte economiche degli operatori economici prima della verifica della documentazione amministrativa inerente all'idoneità dei concorrenti (possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa).

Con l'inversione procedimentale, l'esame della documentazione amministrativa e le relative cause di esclusione sono effettuati con riferimento all'Offerente individuato come "primo in graduatoria".

La Procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, mediante la Piattaforma Sitas e-procurement TUTTOGARE, utilizzata dalla Regione Siciliana, Dipartimento Regionale Tecnico, Centrale Unica di Committenza di lavori e servizi di progettazione, di seguito chiamata PAD, accessibile al seguente indirizzo:

<https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>

1.1 Luogo di esecuzione dell'appalto

Il luogo di esecuzione dei lavori è presso il Comune di Caltanissetta - Codice NUTS ITG15 - CUP J92D25000020006.

Trattasi di appalto pubblico di lavori da eseguire presso Comune di Caltanissetta.

I dati identificativi e di localizzazione dell'infrastruttura interessata dai lavori in appalto sono sotto riportati.

1.2 Dati Stazione Appaltante

Denominazione: Istituto Autonomo per le Case Popolari del Libero Consorzio di Caltanissetta.

Indirizzo: Via Luigi Rizzo n. 14/A Caltanissetta - Codice AUSA 0000155626

1.3 Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Con Determinazione Dirigenziale n. 306 del 29/12/2025 è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto, di seguito RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36:

Mail: f.mangione@iacp.cl.it

PEC: info@pec.iacp.cl.it

Tel: 0934500766

1.4 Avvio delle procedure

Con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 15/05/2026, il RUP ha avviato le procedure per l'affidamento dei lavori, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, da svolgersi con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 50, comma 4, del Codice.

1.5 Tempo di esecuzione

Il tempo di esecuzione dei lavori è di giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

2. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La procedura di gara sarà espletata interamente in modalità telematica, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 19 e 25 del D.Lgs. n. 36/2023. Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del D.Lgs. n. 36/2023 e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma telematica Sitas e-procurement TUTTOGARE (di seguito PAD), comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo, le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel presente disciplinare nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità; nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La PAD garantisce il rispetto della riservatezza e segretezza dei documenti prodotti dall'operatore economico, nonché la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità degli stessi, conformemente alla normativa vigente.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme Tecniche di utilizzo"

disponibile al link:

[https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme tecniche.php](https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php)

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, per cause non dovute alle predette circostanze, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante <http://www.iacp.cl.it/hh/index.php> unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza. Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura. La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "Norme Tecniche di utilizzo", al link:

[https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme tecniche.php](https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php)

ove sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo della Piattaforma.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La PAD garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. È realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza delle offerte.

2.1 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato “Norme Tecniche di utilizzo”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma, disponibile al seguente link: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un’identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) che il legale rappresentante dell’operatore economico (o persona munita di idonei poteri di firma) abbia un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.2 Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e per poter presentare l’offerta è indispensabile essere registrati al sistema, accedendo alla Piattaforma telematica Sitas

TUTTOGARE, dal link: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> secondo le modalità esplicitate nelle Norme tecniche di Utilizzo, disponibile al seguente link https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico, riguardanti, ad esempio, l'identificazione e l'accesso alla PAD, devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Homepage.

Si precisa, inoltre, che al servizio di assistenza non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale relativi alla gara.

Il servizio di supporto non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti, su aspetti concernenti le procedure, sulla documentazione di gara o, in generale, sulla procedura telematica.

Con la registrazione al portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della Piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account s'intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo della PAD e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle "Norme tecniche di utilizzo", nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sulla PAD e le eventuali comunicazioni. Dopo aver effettuato l'accesso alla propria area riservata ed aver individuato la gara, l'operatore economico dovrà cliccare sull'Oggetto di gara, dal quale accederà a tutti i dettagli della procedura e potrà proporre la propria candidatura cliccando sul tasto "**Partecipa**".

Detto pulsante sarà visibile fino alla scadenza dei termini di presentazione dell'offerta, oltre i quali non sarà più possibile inoltrare l'istanza o terminare operazioni già iniziate. È importante, dunque, che l'operazione di partecipazione sia effettuata prima della scadenza dei termini di gara. Per maggiori informazioni in ordine alle modalità tecniche di caricamento e invio dell'offerta si invita a leggere attentamente le "Norme Tecniche di Utilizzo" della PAD TuttoGare.

Per la presentazione delle offerte in modalità telematica è necessario:

- essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);

- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma.

Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/gare/index.php>, seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e password per gli accessi successivi all'area riservata.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 Documenti di gara

La documentazione di gara, propedeutica alla partecipazione degli operatori economici, è costituita da:

- 1) Bando di gara, di cui il presente disciplinare è parte integrante;
- 2) Disciplinare di gara (il presente documento);
- 3) Schema di contratto;
- 4) Progetto esecutivo;
- 5) Schema di domanda di partecipazione alla gara – Allegato A;
- 6) DGUE (generato automaticamente dalla PAD);
- 7) Istruzioni operative per accedere alla PAD e regole tecniche per l'utilizzo della stessa descritte nel documento denominato "Norme Tecniche di utilizzo" disponibile al link: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/norme_tecniche.php
- 8) Dichiarazione di accettazione del Patto di integrità, ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 9) Dichiarazione di accettazione del Protocollo di legalità secondo l' "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola, autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL;
- 10) Dichiarazioni integrative sul possesso dei requisiti - Modello 2.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione Trasparente", raggiungibile al seguente link: <http://www.iacp.cl.it/zf/index.php/bandi-gara/avvisi/avvisi> e nell'apposita sezione della PAD, accessibile all'indirizzo: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> .

AVVERTENZE. La modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente partecipante possa nutrire alcun affidamento sul suo contenuto e, dunque, con espressa esenzione da responsabilità per il caso in cui la stessa non contenga dichiarazioni richieste, ovvero le contenga ma in modo non conforme alle specifiche condizioni del concorrente, rimanendo ad esclusivo carico dell'Operatore economico verificare di avere fornito tutte le dichiarazioni richieste, anche emendando la modulistica da eventuali errori.

3.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno **7 (sette) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica, attraverso l'apposita sezione della PAD "Comunicazioni riservate al concorrente" > "Invia nuova comunicazione", attivando il

comando “**Richiedi chiarimento**”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>, previa registrazione alla PAD stessa.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti inviati per PEC o altro mezzo.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite dal RUP della Stazione Appaltante, in formato elettronico, attraverso ed unicamente lo stesso mezzo, almeno **4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma “Tuttogare” all’indirizzo: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> nella sezione “Comunicazioni”.

Risposte di interesse generale, visibili a tutti, potranno essere pubblicate anche nella sezione “Chiarimenti” della presente gara, rendendo anonimo il nome del formulante.

Non viene fornita una risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

È pertanto onere degli operatori economici concorrenti visionare costantemente la PAD, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica.

3.3 Comunicazioni

Le comunicazioni sono disponibili sul sito della PAD all’indirizzo <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono esclusivamente attraverso la PAD.

Il concorrente si impegna a comunicare l’eventuale cambiamento di indirizzo di posta elettronica certificata.

In assenza della predetta comunicazione da parte dell’operatore economico, l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), approvato con il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente, nei modi sopra indicati, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, inerenti alla documentazione di gara o ai chiarimenti forniti agli operatori economici, vengono pubblicate sul sito <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> nell'apposita sezione relativa alla procedura di gara in oggetto.

ATTENZIONE

Tutte le comunicazioni da parte degli operatori economici devono avvenire esclusivamente attraverso l'apposita area riservata della PAD, raggiungibile all'indirizzo <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/gare/index.php>

Il sistema telematico utilizza la casella denominata **eprocurement@pec.cloud** per inviare agli operatori economici tutti i messaggi di posta elettronica certificata.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio client di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sulla PAD la presenza di comunicazioni.

In particolare, per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (user-id e password);
2. Selezionare la gara di interesse;
3. Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema.

L'invio di comunicazioni alla PEC di sistema, anche in risposta alle richieste di soccorso istruttorio, non costituisce prova di invio e ricezione delle richieste effettuate e/o delle informazioni richieste dallo stesso Operatore Economico. Quest'ultimo è tenuto alla consultazione delle comunicazioni esclusivamente attraverso la PAD nelle modalità sopra indicate.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto poiché costituisce un lotto funzionale unitario. L'appalto ha come oggetto l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria di n. 23 alloggi siti a Caltanissetta nel villaggio Santa Barbara con sistemazione del campo di calcio e della limitrofa area giochi di proprietà del comune di Caltanissetta".

Tabella 1 – Oggetto dell'appalto

| N. | Descrizione dei lavori | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
|-----------|---|------------|--|-------------------|
| 1. | Importo base | 45000000-7 | P | 984.878,92 |
| 2. | Costi della manodopera | | | 292.304,76 |
| | A) Importo a base di gara soggetto a ribasso | | | 984.878,92 |
| | B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso | | | 13.688,83 |
| | A) + B) Importo complessivo | | | 998.567,75 |

Dall'importo a base di gara (A), vengono scorporati i costi della manodopera (cfr. Delibera ANAC n. 528 del 15/11/2023) che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 292.304,76 desunto dall'Allegato R09 Quadro d'Incidenza della Manodopera.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente.

L'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, ammonta ad € **998.567,75** (Euro novecentonovantottomilacinquecentosessantasette/75), e comprende gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € **13.688,83** (Euro tredicimilaseicentoottantotto/83).

L'importo complessivo a base di gara comprende altresì i costi della manodopera soggetti a ribasso pari ad € **292.304,76** (Euro duecentonovantaduemilatrecentoquattro/76).

L'importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusa IVA ed oneri per la sicurezza, ammonta ad € **984.878,92** (Euro Novecentottantaquattromilaottocentosettantotto/92).

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, e in conformità con quanto disposto dall'allegato I.01 del Codice, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative industriali – Codice alfanumerico F012.

L'appalto è finanziato con i fondi comunitari relativi ad interventi PR FESR 2021/2027.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'Ente concedente.

Nel caso in cui vi siano opere scorporabili di importo pari o superiore al 30 per cento è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro rientranti nella categoria scorporabile.

| Categoria | Classif. | Qualif. Oblig. | Importo € | Incidenza % | Classificazione lavori | Subappaltabile | Avvalim. |
|---------------|----------|----------------|------------|-------------|------------------------|----------------|----------|
| OG1 | II | Si | 694.196,42 | 69,52 | Opere Generali | Si | Si |
| OG11 | I | si | 304.371,33 | 30,48 | Opere specializzate | no | no |
| TOTALE | | | 998.567,75 | 100,00 | | | |

Sintesi esplicativa sulle qualificazioni:

Per partecipare alla presente procedura gli operatori economici devono essere in possesso di attestazione SOA (in corso di validità) per la categoria prevalente OG1, ai sensi dell'art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023.

I costi della sicurezza sono ricompresi nell'importo della categoria prevalente e nell'importo

della categoria scorporabile.

Con la determina a contrarre n. 142 del 15/05/2026 la stazione appaltante ha disposto, ai sensi dall'art. 104, comma 11, del D. Lgs n. 36/2023, relativamente alla categoria OG11, classificata come SIOS, che strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento, poiché trattasi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e necessitano dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione nonché, inoltre, in ragione delle loro specifiche caratteristiche, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, si ha la necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, nell'ammontare e con le modalità previste dall'art. 126, comma 2, del Codice.

Ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale.

4.2 Revisione Prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (tre) dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice, come modificato dall'art. 23 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, i prezzi sono aggiornati automaticamente nella misura del novanta per cento (90%) del valore eccedente la variazione del 3% (tre) applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici

Ai fini delle modalità di applicazione della clausola di revisione prezzi, si rinvia alla Sezione III dell'allegato II.2-bis, del Codice, così come inserito dall'art. 86 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili.

4.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In

tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

In tal caso i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che partecipano in più di un R.T., ovvero anche in forma individuale, qualora partecipano alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), del Codice, e sempre che l'operatore economico, non dimostri con idonea documentazione da inserire nel FVOE, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, comma 15, del Codice dei Contratti è vietata, a pena di esclusione, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17, del medesimo articolo 68 del Codice e del successivo articolo 97.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione di concorrenti sia in raggruppamento o consorzio ordinario sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio, di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **5 (cinque) giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione

Gli Operatori Economici che partecipano alla gara devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e indicati nel presente disciplinare, e non devono trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica e diretta del concorrente. La sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale avviene mediante la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: **FVOE**) di cui all'art. 24 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25.

Nella domanda di partecipazione, gli Operatori Economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di R.T.I., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.I.

In caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Ai sensi dell'art. 67, come modificato dall'art. 27 del D.Lgs. 209/2024, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d):

- a. se il consorzio esegue i lavori esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- b. se il consorzio esegue i lavori tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

5.2 Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità di adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.3 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei seguenti paragrafi. La verifica del possesso dei requisiti di ordine speciale avviene attraverso il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del Codice.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE le informazioni e i dati richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,

n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

b) Attestazione rilasciata da Società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, che documenti, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato II.12, il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, secondo quanto indicato al paragrafo 4 del presente disciplinare.

c) Patente a punti per le imprese ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024.

6.3 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazione di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del D.Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Ai sensi dell'art. 68, comma 11, del Codice dei Contratti, i raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara qualora siano in possesso, complessivamente, delle qualificazioni richieste dal disciplinare di gara, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell'allegato II.12.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui all'art. 68 del Codice, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario possiedono i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95.

➤ Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

– da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.4 Indicazioni sui requisiti Speciali nei Consorzi di Cooperative, Consorzi di Imprese Artigiane, Consorzi Stabili

➤ Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

➤ Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui al paragrafo 6.2:

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

Per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché possedute dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), alle proprie consorziate non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d) indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l’esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all’art. 97 del Codice.

6.5 Indicazioni sui Criteri Ambientali Minimi

L’appalto oggetto del presente disciplinare è soggetto al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) così come indicato nel DM 23 giugno 2022 n. 256, e Decreto correttivo 5 agosto 2024.

6.6 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avviene, ai sensi dell’articolo 24 del Codice, attraverso l’utilizzo del fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), reso disponibile dall’ANAC (Delibera n. 582/2023).

Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito:

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7. AVVALIMENTO

È consentito l'avvalimento secondo quanto disposto dall'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. L'ausiliaria non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dall'art. 104, comma 11, del D. Lgs n. 36/2023, le lavorazioni relative alla categoria OG11, sono classificate come SIOS, trattasi, dunque, di strutture, impianti e opere speciali, che devono essere svolti direttamente dall'offerente o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento, poiché trattasi di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, che necessitano dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione. Inoltre, in ragione delle loro specifiche caratteristiche, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, si ha la necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 104, comma 12, così come modificato dall'art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 209/2024, nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che l'operatore economico che si avvale delle risorse da questa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere chiarimenti o integrazioni documentali ad entrambe le imprese, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del predetto Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del Codice medesimo, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5.1 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 5.4 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 5 (cinque) giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'Operatore Economico può indicare un altro ausiliario **nel termine di 5 (cinque) giorni, pena l'esclusione dalla gara.**

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'articolo 119, del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 209/2024, nel limite della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG1, a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente e dai documenti di gara.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 119 del Codice, le predette lavorazioni non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della complessità e delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni da eseguire, al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere, di garantire la continuità qualitativa delle prestazioni specialistiche e una più intensa tutela delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza dei lavoratori. La limitazione è altresì giustificata dall'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione

il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi del comma 2, dell'art. 119 del Codice, i contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 4. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi dell'art. 102 del Codice dei Contratti, l'operatore economico deve assumere i seguenti impegni:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Per i fini di cui sopra l'operatore economico indica le modalità con le quali intende adempiere ai suddetti impegni.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire al personale impiegato nell'attività prevalente l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato al punto 3.

In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta, ai sensi degli artt. 53 e 106 del Codice, è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari all'1% del valore complessivo del presente appalto, corrispondente ad € 9.985,67 (euro Novemilanovecentottantacinque/sessantasette), costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione

appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul seguente presso **IBAN IT 04 F 05034 16700 000000113882** intestato alla tesoreria dell' **ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI CL** specificando come causale il **CIG: BBC36EAE10**.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: **<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>**.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per giorni 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 106, comma 5 del Codice:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - o per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - o per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - o gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
 - o verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente
- d. Riduzione del 10 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate nell'allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - o per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - o per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Ai fini della presentazione dell'offerta, **non è prevista alcuna visita dei luoghi**

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **90,00** (Euro novanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al link <https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-n.-598-del-30-dicembre-2024>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima dell'avvio della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

In caso di eventuali problematiche operative riguardanti le modalità di pagamento del contributo, si rinvia al sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura di gara devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma telematica e-procurement Sitas TUTTOGARE all'indirizzo: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 23:00 del giorno 09 giugno 2026 a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di ricezione dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al **paragrafo 2**.

Tutti documenti dovranno essere inviati in formato p7m, con la denominazione del Concorrente oltreché la denominazione del documento richiesto nel disciplinare di gara, tutti sottoscritti con firma digitale.

Attenzione: per il caricamento dei documenti di partecipazione alla gara da parte dell'Operatore Economico si deve fare riferimento al limite massimo di upload dei file espresso in kbyte e indicato nella Piattaforma telematica attraverso un *alert* in ogni sezione di upload del file.

In considerazione dei vincoli del Sistema, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 15 MB per ciascun singolo file** da inviare e di cui è composta l'offerta, nonché di **massimo 50 MB per ciascuna busta digitale**, dimensioni oltre le quali non è garantito l'upload dei documenti.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche già riportate nel paragrafo 2, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella PAD.

L'OFFERTA è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta economica;

Per partecipare alla gara è previsto l'inserimento, nella Piattaforma telematica TUTTOGARE, delle seguenti buste digitali entro e non oltre il termine perentorio del giorno **09 giugno 2026** alle ore **23:00**:

- A) *documentazione amministrativa*, firmata digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
- B) *offerta economica* firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e di segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte.

La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta il contenuto di tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale (FVOE) deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata, e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima, o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura, è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ATTENZIONE: la PAD non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto.

Dopo la trasmissione dell'offerta, la Piattaforma telematica permette di annullare e ripresentare integralmente la stessa, purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse né integrazioni all'offerta inviata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta medesima, essendo possibile esclusivamente annullare e ripresentare l'offerta già inviata.

La PAD è stata predisposta in modo che NON SIA CONSENTITO l'emendamento delle offerte presentate DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PARTECIPAZIONE.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, dopo la scadenza del termine di presentazione dell'offerta e fino al giorno fissato per l'apertura delle buste, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione, a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale. A tal fine, il concorrente richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono

assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque) giorni** affinché siano rese, sanate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, l'operatore economico è escluso dalla procedura di gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine (indicato nella richiesta) di **5 (cinque) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico, mediante l'esclusivo utilizzo della PAD, dovrà allegare, all'interno della Busta A, la seguente documentazione Amministrativa:

1) Indice completo del contenuto della busta A;

Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Indice_Busta_A> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES

2) Domanda di partecipazione (e dichiarazioni integrative al DGUE) secondo il modello ANAC - Allegato A;

Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Istanza di partecipazione> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES.

3) Dichiarazioni integrative sul possesso dei requisiti – Modello 2;

Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Dichiarazioni Integrative> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;

4) DGUE secondo il modello generato dalla PAD;

Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_DGUE> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;

5) Eventuale procura;

Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Procura> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;

6) Garanzia provvisoria;

Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_GaranziaProvvisoria> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES.

7) Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 15.5;

Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_documentazione_associati> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;

8) Documentazione in caso di avvalimento;

Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_documentazione_Avvalimento> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;

- 9) **Ricevuta pagamento Anac;**
Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Pagamento_CIG> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;
- 10) **Certificazione del Sistema di Qualità Aziendale (UNI-EN ISO 9000);**
Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Certificazione_di_qualita> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES.
- 11) **Dichiarazione del Protocollo di Legalità resa ai sensi dell'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa stipulato il 12 Luglio 2005. - Allegato 1;**
Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Protocollo_Legalità> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES.
- 12) **Patto di integrità ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Allegato 2;**
Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Patto_integrità> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;
- 13) **Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 36/2023;**
Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_dichiarazione_di_impegno> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;
- 14) **Copia fotostatica di un documento d'identità;**
Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_documento_identità> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;
- 15) **Documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo domanda di partecipazione;**
Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_pagamento_bollo> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;
- 16) **Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del Codice, così come introdotto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 209/2024;**
Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_consenso_trattamento_dati> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;
- 17) **Patente a punti per le imprese ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico della Sicurezza, come modificato dall'art. 29, comma 19 del D.L. 19/2024.**
Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Patente_a_punti> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES;

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive necessarie. È redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/200, utilizzando preferibilmente l'Allegato A1, unitamente al Modello 2, messi a disposizione dalla Stazione appaltante.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice, sono rese dall'Operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del predetto articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h), del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'art. 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'art. 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'art. 98, comma 2, lettera h), del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione, ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice, e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione – integrata con il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) generato dalla Piattaforma TUTTOGARE – il concorrente, utilizzando preferibilmente lo schema dell'allegato Modello A1, dichiara:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- c) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 104, comma 12, del Codice). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022, n. 256 (G.U. 183 del 6 agosto 2022);
- e) il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del D.L. n. 76/20;
- f) di accettare il Patto di integrità ai sensi dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
- g) di accettare il Protocollo di legalità di cui all'Accordo di programma quadro "Carlo Alberto dalla Chiesa" stipulato il 12 Luglio 2005;
- h) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dalla Stazione appaltante riguardante i dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10, aggiornato unitamente al P.T.P.C.T. (PTPCT) 2022/2024 della Regione Siciliana, con Decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2022 n. 517/GAB, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto.
- i) di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei contratti di cui al D.lgs. 36/2023¹;
- j) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

¹ Prescrizione aggiunta in ragione di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 209/2024

- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

Inoltre, gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- dichiarano l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indicano il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- dichiarano di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali per l'esecuzione del servizio in affidamento.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta, del valore di € **16,00**, viene effettuato tramite **F24** oppure tramite il servizio **@e.bollo** dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico, utilizzando il Codice Iban **IT07Y0100003245348008120501** e specificando nella causale la propria denominazione, Codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio, n.14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Dichiarazioni da rendere nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), secondo il modello generato AUTOMATICAMENTE dalla Piattaforma.

Le dichiarazioni inerenti l'**assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95** del Codice, nonché il **possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del Codice**, saranno rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante lo stesso DGUE. Il concorrente, o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del predetto articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al

punto precedente.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Ai fini delle dichiarazioni di cui all'art. 91 del D.Lgs. 36/2023, la produzione del DGUE è obbligatoria.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è articolato nelle seguenti parti:

Parte I – Informazioni sulla procedura d'appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

Il concorrente rende tutte le informazioni relative alla procedura d'appalto e alla stazione appaltante, nel caso in cui la sezione non risultasse già precompilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI:

2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 12.3.1;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, riportando sia la quota totale in percentuale rispetto all'importo a base d'appalto sia le rispettive quote in percentuale dei singoli servizi in subappalto costituenti la quota complessiva.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal capitolo 5 del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la specifica sezione (sezioni A-B-C-D) ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto, mediante firma digitale in conformità al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dai seguenti soggetti:

- 1) nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- 2) nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- 3) nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatorieconomici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

15.4 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto

previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

2) la dichiarazione di avvalimento;

3) il contratto di avvalimento, anche misto.

15.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

➤ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

➤ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione, sottoscritta dalle parti, del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

➤ Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

➤ Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

➤ Per le aggregazioni di retisti, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

➤ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

a) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, delle parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti
 1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 3. le parti del lavoro, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

➤ **Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b) di prestare il consenso al trattamento dei stai forniti tramite FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della Stazione Appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere predisposta secondo il "Modulo di Offerta Economica" generato in formato .pdf dalla PAD. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a. **ribasso percentuale** offerto sull'importo posto a base di gara, indicato sia in cifre sia in lettere, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a quattro cifre decimali. Non si terrà conto delle eventuali cifre decimali oltre la quarta. La percentuale di ribasso deve essere indicata in cifre ed in lettere. In caso di discordanza tra le cifre e le lettere, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale prevale il ribasso percentuale indicato in lettere (Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 13 novembre 2015 n. 10).
- b. **oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro; detti costi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi con l'attività d'impresa, i quali dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c. **costi della manodopera**. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati

dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, i costi della manodopera indicati al paragrafo 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dall'Amministrazione.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il documento dovrà essere inviato in estensione p7m, denominato preferibilmente <Denominazione Concorrente_Offerta_Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale CadES.

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTE ANOMALE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 54 del Codice, in assenza di un interesse transfrontaliero certo, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale; tale esclusione automatica si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Per l'individuazione delle offerte anomale verrà utilizzato il **Metodo "A"** dell'allegato II.2 al Codice.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 11 giugno 2026, alle ore 09:30 presso la sede dell'Ufficio Regionale di Committenza di Caltanissetta (già U.R.E.G.A.), con sede in via Gorizia n. 5, al terzo piano ed. Genio Civile di Caltanissetta, previo avviso pubblicato sulla Piattaforma telematica TUTTOGARE. La prima seduta pubblica, in modalità telematica, si terrà nella data sopra indicata, in modalità di lavoro agile, da remoto, presso le sedi domiciliari scelte dai Commissari di gara che potranno essere collegati anche in conferenza telefonica e video. Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega (un unico soggetto per ogni concorrente).

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi alle ore e nei giorni resi noti dal Presidente della Commissione. Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate ai concorrenti a mezzo avviso sulla Piattaforma telematica con valore di notifica.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa (A);
- delle offerte economiche (B);

e garantisce la riservatezza delle riunioni che non sono pubbliche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza, delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Codice. Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, poi alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni espletate dalla Commissione di gara.

19. VERIFICA OFFERTA ECONOMICA - CALCOLO SOGLIA DI ANOMALIA

Subito dopo l'insediamento, la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti.

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, la stazione appaltante procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata con il metodo "A" di cui all'allegato II.2 del Codice. L'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.

Tutte le offerte recanti un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia sono automaticamente escluse. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella che ha offerto il maggior ribasso. In caso di offerte aventi il medesimo maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio effettuato, in seduta pubblica dalla Commissione di gara, tramite l'apposita funzione della PAD.

I calcoli per determinare la "**soglia di anomalia**" sono troncati alla **quarta** cifra decimale.

Quando non opera l'esclusione automatica, il Responsabile della fase di aggiudicazione, nel caso ritenga un'offerta anormalmente bassa, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP della fase di aggiudicazione, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP della fase di aggiudicazione esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione di gara, nella medesima seduta pubblica, predispose la graduatoria dei concorrenti rimasti in gara con l'individuazione del soggetto che ha presentato la migliore offerta.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione di gara, con riferimento al concorrente che ha presentato la migliore offerta, procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione di Gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Dopo la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara, il Responsabile del procedimento per la fase di gara trasmette immediatamente i verbali contenenti la proposta di aggiudicazione al Responsabile del procedimento per la fase delle verifiche.

Il Responsabile del procedimento per la fase di aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 del presente disciplinare;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al suddetto punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È sottoposto alla verifica del possesso dei requisiti il concorrente risultato primo in graduatoria. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La verifica è effettuata tramite il FVOE.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC, **ad incamerare la garanzia provvisoria.**

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione (art. 55, comma 1, del Codice).

Ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, come introdotto dall'art. 31 del D.Lgs. n. 209/2024, qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4 bis, alla garanzia definitiva non si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione e comunque, nel caso si verificano le altre fattispecie previste dall'art. 124, comma 1, del Codice, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'O.E. aggiudicatario originario, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento nel Codice di comportamento dei dipendenti della Regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2010, n. 10, aggiornato unitamente al P.T.P.C. (PTPCT) 2022/2024 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2022.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante.

24. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 27, 84, 85 del D.Lgs. n. 36/2023, sarà:

- trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 84 del Codice;
- pubblicato sulla BDNCP, ai sensi dell'art. 85 del Codice;
- pubblicato sul profilo istituzionale della stazione appaltante: <http://www.iacp.cl.it/zf/index.php/trasparenza/index/index>

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD, a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 dello stesso Codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita e comunicata agli interessati mediante la PAD.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della Legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Palermo.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Le informazioni sul trattamento dei dati personali sono quelle di cui alle "Misure attuative del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016", documento scaricabile al seguente indirizzo:

<https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2020->

11/Misura%20attuativa%20del%20Regolamento%202016-679%20a.pdf

In particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara e non verranno né comunicati né diffusi. Il trattamento dei dati, di cui l'Aggiudicatario verrà a conoscenza in occasione dell'espletamento dei lavori, dovrà avvenire nel rispetto e nella puntuale applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante, nei confronti della quale l'interessato potrà far valere i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Il Responsabile Unico del Progetto